



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE


Provincia di Genova

tel 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996



AREA 4 TERRITORIO AMBIENTE

Ufficio Demanio Marittimo

ROG. 
R.O. U.T. n.

IL SINDACO

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";

- la L.R. 3/1/2007 n. 1 “ Testo unico in materia di commercio”;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’Ordinanza dell’ufficio Circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure 20/2006 del 20/04/2006;
- Il Progetto di utilizzo delle spiagge, di cui alle deliberazioni C.C. n. 79 del 22/12/04 e n. 22 del 28/05/04;
- La variante al progetto di utilizzo delle spiagge, di cui alla deliberazione n. 57 del 28/11/2006;
- Vista la precedente Ordinanza sindacale di disciplina delle attività balneari ROG.n. 211 R.o.u.t. n. 35 del 29/06/2005;
- Vista l’ordinanza sindacale n. 136 del 26/04/2006 che disciplina l’orario da osservare da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande annessi a stabilimenti balneari;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni e che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche alla sopra citata ordinanza sindacale consistenti prevalentemente nell’introduzione di specifiche disposizioni in ordine all’installazione delle attrezzature stagionali nell’ambito degli stabilimenti balneari ed altri impianti balneari ad essi assimilati e/o assimilabili ;

e m a n a l a s e g u e n t e

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

2. Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici, previa presentazione di apposita istanza, ferme restando le vigenti disposizioni in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, nonché le prescrizioni del titolo concessorio e/o autorizzativo. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure evidenziando che la struttura opera solo per fini elioterapici e non è garantito il servizio di salvataggio ed è comunque necessario assicurare la presenza del materiale di primo soccorso.
3. L'installazione e l'utilizzo delle attrezzature stagionali, nell'ambito degli stabilimenti balneari ed altri impianti balneari ad essi assimilati e/o assimilabili che intendano operare ai fini elioterapici al di fuori della stagione balneare, potranno avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando eventuali diverse prescrizioni e/o limitazioni previste dagli Enti a vario titolo competenti.
4. L'attività degli stabilimenti e delle strutture balneari deve comunque iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari, devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima nonché le tariffe applicate per i servizi resi, in conformità a quanto disposto dal D.M. 18 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 – ORARIO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. La fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione dovrà essere assicurata almeno dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di ogni giorno.
2. E' possibile prolungare l'apertura sino alle ore 24.00 dietro esplicita comunicazione al Comune in cui dovranno essere indicate le condizioni adottate ai fini di garantire l'incolumità pubblica (es. illuminazione idonea, servizio di salvamento, attività effettuate nelle ore in cui manca l'illuminazione solare, ecc.).
3. Nell'eventualità di manifestazioni e/o di utilizzo di impianti musicali o similari che diffondano suoni nell'ambiente esterno ai locali, è necessario verificare che le stesse emissioni sonore rientrino nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale (Deliberazione C.C. n. 37 del 28/11/2003).

4. Per le attività esercitate nell'area in concessione in base a regolare titolo abilitativo e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, ecc.), le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
5. I gestori di strutture al servizio della balneazione potranno interdire l'accesso alla spiaggia libera di pertinenza dalle ore 19,30 e fino alle ore 8,30. La medesima disposizione, dettata da ragioni di sicurezza pubblica, si applica alla spiaggia libera di Paraggi, la cui chiusura ed apertura devono essere garantite dai concessionari degli stabilimenti balneari limitrofi.

ART. 4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge site nel Comune di S. Margherita Ligure, salvo quanto previsto da altre norme di legge o di regolamento, è vietato:
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione, non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 3 (tre) metri dalla battigia, denominata fascia di transito, che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia, qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, non deve essere comunque inferiore ad 1 (uno) metro. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. Qualora per motivi di sicurezza si renda necessario vietare il transito in alcune fasce di litorale, ove l'area sia in concessione, il concessionario potrà, previo rilascio di apposita autorizzazione del comune, installare delle chiusure a giorno segnalandone il pericolo. I concessionari inoltre devono:
 - c₁) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;

- c₂) permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra, qualora nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di 100 metri, non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;
- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzati;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano costituire pericolo o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
- g) condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera ed usare bombole di gas direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;

- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e/o sapone qualora le docce non siano regolarmente collegate alla pubblica fognatura. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

**ART. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI
BALNEARI - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI**

1. Gli obblighi fissati dalla presente ordinanza per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai gestori delle strutture al servizio della balneazione. Nell'ambito di tali strutture, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale e sulla Convenzione che disciplina i rapporti tra il gestore ed il Comune (concessionario degli arenili), è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area. Nelle strutture al servizio della balneazione il gestore deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito dell'area affidatagli, apposito cartello con dicitura:

**“STRUTTURA AL SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI
(INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”**

2. Obblighi di carattere generale. Per tutto il periodo in cui gli stabilimenti sono in esercizio, ne devono essere garantiti la sicurezza e la funzionalità dei servizi, nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure.
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da tendere solidali la parte superiore e quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Pulizia dell'arenile:
 - a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere;
 - b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune, rispettando le disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata;
 - c) le attività connesse con la pulizia degli arenili dovranno, di norma, essere effettuate al di fuori degli orari balneari e comunque in modo da non arrecare disagio alcuno all'utenza balneare;
 - d) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione e/o le strutture al servizio della balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare od i gestori devono provvedere alla pulizia della spiaggia, ogniqualvolta si renda necessario per le condizioni della medesima, in particolare a seguito di eventi meteomarinari e comunque durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

- e) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
 - f) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche;
 - g) potrà essere derogato a queste limitazioni orarie solo ove occorre intervenire con urgenza a seguito di eventi atmosferici o quanto altro abbia determinato alterazioni nello stato dell'arenile. In questi casi gli interventi dovranno essere limitati alle aree direttamente interessate.
9. Strutture necessarie negli stabilimenti balneari. Lo stabilimento deve essere dotato:
- a) di locale, opportunamente segnalato, da adibire a pronto soccorso, dove tenere quanto prescritto dall'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
 - b) di servizi igienici per disabili, ai sensi della legge n. 104/1992, dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire l'immediata identificazione;
 - c) di contenitori separati per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta-vetro-plastica-lattine-rifiuti indifferenziati; è possibile destinare uno stesso contenitore per diversi materiali a condizione che i medesimi materiali siano poi conferiti correttamente e separatamente nei cassonetti stradali);
 - e) di appositi dispositivi che limitino automaticamente la durata dell'erogazione dell'acqua per le docce. Inoltre si raccomanda ai gestori di sensibilizzare l'utenza al fine di evitare ogni inutile spreco e per un corretto uso della risorsa acqua potabile.
9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
 - b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
 - c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;

- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina, la quale entra in vigore dal 1° aprile 2007.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi del Capitolo XVII della L.R. n. 1/2002 del 03/01/2007.
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
4. La presente ordinanza entrerà in vigore il 01/04/2007 e da tale data sostituirà a tutti gli effetti la precedente Ordinanza sindacale Rog.n.211 del 29/06/2005.

S. Margherita Ligure, 31/03/2007

IL SINDACO
Dott. Claudio MARSANO

